Pavia,

Prot. n°2359 del 24/01/2005

Titolo VII Classe 12

Ai Responsabili delle Strutture universitarie

Fascicolo:

LORO SEDI

Allegati: 1

OGGETTO: Divieto di fumo - Circolare 17 dicembre 2004.

In riferimento a quanto in oggetto, si informano le SS.LL. che il Ministero della Salute ha emanato la Circolare 17 dicembre 2004 (G.U. n. 300 del 23/12/2004) in cui fornisce "indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori".

I principali contenuti della norma sono riassunti nell'allegato tecnico alla presente nota.

Si raccomanda alle SS.LL. di far rispettare quanto sancito dalla Direttiva sopramenzionata e dal "Regolamento concernente il divieto di fumo", approvato con D.R. n. 04/DIS/02 del 31/12/2002.

Distinti saluti.

IL RETTORE (Roberto Schmid)

RCA/rca

iw@46.doc 03/11/2009



Area Ambiente, Sicurezza e Qualità

Strada Nuova 65 – 27100 Pavia - Uffici: via S. Epifanio 12 - 27100 Pavia tel: 0382-98.4827/8/9 fax 0382-21020 – Email: fisanit@unipv.it

ALLEGATO TECNICO INERENTE I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 17 DICEMBRE 2004

Il fine perseguito dalla normativa è la "tutela della salute dei non fumatori", con l'obbiettivo della **massima estensione possibile del divieto di fumare**; tale divieto trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. <u>Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali</u> nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa.

La norma applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico.

Secondo la circolare il divieto di fumo si dovrebbe estendere anche agli studi occupati da un solo soggetto fumatore, nel caso in cui risultino fruibili anche da altri utenti o dal pubblico, ove per "utente" viene identificato addirittura lo stesso lavoratore dipendente. Il divieto è senz'altro applicabile nel caso in cui lo studio sia confinante con ambienti aperti al pubblico o ad altre utenze e non sia dotato di dispositivi che impediscano il diffondersi del fumo passivo al suo esterno. Questa interpretazione risulterebbe la più opportuna in vista di possibili controlli dall'esterno, in relazione all'applicazione del divieto di fumo.

La realizzazione di aree per fumatori non rappresenta un obbligo, ma una facoltà, riservata ai titolari di pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.

I responsabili di struttura individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.

Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ai responsabili stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.

A questo proposito occorre far riferimento a quanto sancito dagli artt. 3 e 4 del Regolamento concernente il divieto di fumo vigente in ambito universitario.

Il testo del regolamento è disponibile sul sito internet dell'Ateneo alla pagina: www.unipv.it/safety/norme/fumo/regfumo.pdf

Il testo completo della normativa e delle Circolari del Ministero della Salute relative al divieto di fumo sono disponibili sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina www.unipv.it/safety/norme/normep2.htm, alla voce "divieto di fumo".

La circolare 17 dicembre 2004 ribadisce che gli obblighi di legge ricadono sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati, cui spetta anche l'apposizione dei cartelli indicanti il divieto di fumo.

L'accertata violazione delle disposizioni di legge comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico", così come modificato dall'art. 1, comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).

Comunque, le modalità di contestazione dell'infrazione, gli importi della sanzione amministrativa, le modalità di compilazione del verbale di accertamento di trasgressione alle disposizioni in materia di divieto di fumo sono riassunte nelle linee guida disponibili sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina www.unipv.it/safety/norme/fumo/guidfumo.pdf

iw@46.doc 03/11/2009